

Ordinanza sul registro di commercio (ORC)¹

del 7 giugno 1937 (Stato 1° giugno 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 929, 936 e 936a del Codice delle obbligazioni (CO)²,
visto l'articolo 102 della legge del 3 ottobre 2003³ sulla fusione (LFus),⁴

ordina:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Ordinamento.
Tenuta del
registro nei
Cantoni

¹ In ogni Cantone si tiene un registro di commercio.

² I Cantoni hanno la facoltà di ordinare la tenuta del registro per distretti.

³ Essi designano gli ufficiali incaricati della tenuta del registro di commercio e i loro supplenti, come pure un'autorità incaricata della vigilanza sul registro stesso per tutto il territorio del Cantone.

⁴ Le norme emanate dai Cantoni per l'esecuzione della legge o della presente ordinanza devono essere approvate dalla Confederazione⁵.

Art. 2

Competenza
d'infliggere
ammende

La competenza d'infliggere ammende secondo l'articolo 943 del CO a coloro che, in modo colposo, contravvengono all'obbligo della notificazione per l'iscrizione spetta alla autorità cantonale di vigilanza. I Cantoni possono però delegare questa competenza in modo generale o per singoli casi all'ufficiale del registro; è riservato contro le decisioni di quest'ultimo il ricorso all'autorità di vigilanza.

RU 53 593 e CS 2 672

¹ Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

² RS 220

³ RS 221.301

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

⁵ Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

Art. 3Responsabilità.
Vigilanza

¹ Gli ufficiali del registro, i loro supplenti e le autorità di vigilanza da cui dipendono sono responsabili, secondo l'articolo 928 del CO, del modo con cui adempiono le loro funzioni.

² L'autorità cantonale di vigilanza deve ispezionare ogni anno la tenuta del registro nel suo Cantone. Sul risultato delle ispezioni dev'essere presentato un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

³ L'autorità cantonale di vigilanza decide sui ricorsi che fossero presentati contro disposizioni od omissioni dell'ufficiale del registro.

⁴ I ricorsi contro le disposizioni dell'ufficiale del registro di commercio devono essere presentati entro quattordici giorni dalla notificazione delle stesse.

^{4bis} Se l'autorità cantonale di vigilanza non è un'autorità giudiziaria, le sue decisioni possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale cantonale competente (art. 98a cpv. 1 della LF del 16 dic. 1943⁶ sull'organizzazione giudiziaria, OG).⁷

⁵ Le autorità cantonali di vigilanza comunicano le proprie decisioni all'Ufficio federale del registro di commercio. Sono eccettuate le semplici autorizzazioni.⁸

Art. 4Vigilanza
superiore

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita la superiore vigilanza sulla tenuta del registro di commercio nei Cantoni ed incarica l'Ufficio federale del registro di commercio che da esso dipende di eseguire ispezioni.

² Gli ufficiali del registro che non adempissero debitamente le loro funzioni saranno, a domanda del Dipartimento, resi responsabili, in casi gravi, destituiti.

³ L'Ufficio federale del registro di commercio può impartire all'attenzione delle autorità cantonali istruzioni vincolanti di carattere generale in materia di registro di commercio.⁹

Art. 5¹⁰

Rimedi di diritto

¹ Le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza nonché dell'Ufficio federale del registro di commercio possono essere impu-

⁶ RS 173.110

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

gnate mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e 98 lett. g OG¹¹). È fatto salvo il ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale contro le decisioni dell'Ufficio federale del registro di commercio relative all'inammissibilità di una denominazione dell'azienda o del nome di associazioni o fondazioni (art. 36 cpv. 2 della LF del 28 ago. 1992¹² sulla protezione dei marchi).

² L'Ufficio federale di giustizia può ricorrere alle autorità cantonali competenti e al Tribunale federale (ricorso di diritto amministrativo) contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza (art. 103 lett. b OG).

Art. 6

Orario d'ufficio Gli Uffici del registro di commercio devono essere aperti al pubblico ogni giorno ferialo, nelle ore che saranno fissate dalle autorità cantonali.

Art. 7¹³

Lingua ¹ Le iscrizioni nel registro di commercio sono fatte in una lingua ufficiale della Confederazione che vale secondo il diritto cantonale quale lingua ufficiale nel distretto di registro. Nel Canton Grigioni una seconda iscrizione può essere fatta, su istanza, in romancio.

² Documenti giustificativi possono essere presentati in un'altra lingua. Se tuttavia la facoltà dei terzi di esaminare il registro dovesse esserne pregiudicata, l'ufficiale può richiedere una traduzione certificata conforme.

Art. 8

Correttezza delle iscrizioni ¹ Le iscrizioni devono essere eseguite accuratamente a mano o con la macchina da scrivere. Sono vietate le correzioni mediante procedimento chimico o meccanico o mediante interlinee.

² Gli errori di scrittura possono essere rettificati in margine; le rettificazioni devono essere vidimate.

³ Gli errori che si dovessero scoprire dopo eseguita l'iscrizione vanno rettificati per mezzo di una nuova iscrizione, alla quale devesi far riferimento mediante nota marginale.

¹¹ RS 173.110

¹² RS 232.11

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

Art. 9

Pubblicità

¹ Il registro di commercio è pubblico; lo stesso dicasi dei documenti giustificativi delle iscrizioni.

² Verso pagamento delle tasse stabilite, l'ufficiale deve permettere l'esame del registro di commercio e dei documenti giustificativi. A chi ne fa domanda, egli deve rilasciare estratti del registro ed attestare che una determinata ditta non è iscritta in esso registro.¹⁴

³ Gli estratti e le dichiarazioni a scopo ufficiale devono essere rilasciati gratuitamente.

⁴ La corrispondenza che ha preceduto un'iscrizione o che ha relazione con la stessa, non è pubblica.

⁵ Possono essere stese e rilasciate copie di atti del registro soltanto dall'ufficiale e verso pagamento della tassa prescritta.

⁶ L'ufficiale è tenuto a dare informazioni telefoniche sul contenuto del registro solo in quanto ciò sia compatibile con il buon andamento del suo ufficio.

II. Il registro**1. Ordinamento del registro di commercio****Art. 10**

Contenuto del registro

¹ Il registro di commercio contiene le iscrizioni che concernono:¹⁵

- a. le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO);
- b. le società in nome collettivo (titolo ventesimoquarto CO);
- c. le società in accomandita (titolo ventesimoquinto CO);
- d. le società anonime (titolo ventesimosesto CO);
- e. le società in accomandita per azioni (titolo ventesimosettimo CO);
- f. le società a garanzia limitata (titolo ventesimottavo CO);
- g. le società cooperative (titolo ventesimonono CO);
- h. le associazioni (art. 60 e segg. CC¹⁶);
- i. le fondazioni (art. 80 e segg. CC);
- k.¹⁷ gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d LFus);

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU 1971 1844).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

¹⁶ RS 210

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

- l. le succursali (art. 935 CO);
- m.¹⁸ le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO);
- n.¹⁹ i rappresentanti di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC).

² Dove nella presente ordinanza è usato il termine «ditta» esso designa le ditte individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita, le persone giuridiche o il loro nome.

Art. 11

Giornale

Le iscrizioni si fanno nel giornale e da questo sono riportate nel registro principale non appena siano state pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Art. 12

Registro principale²⁰

¹ Il registro principale è tenuto in forma tabellare.²¹

² Le tabelle devono potere raccogliere l'intero contenuto, succintamente riassunto, dell'iscrizione di una costituzione, modificazione o cancellazione, come pure i riferimenti alle corrispondenti pubblicazioni del *Foglio ufficiale svizzero di commercio*. Sarà lasciato libero uno spazio sufficiente per le osservazioni.²²

³ Quando una ditta iscritta debba essere cancellata, l'iscrizione sarà radiata tracciando delle linee diagonali in inchiostro rosso e una linea orizzontale in inchiostro nero. Oltre il numero progressivo e la data della cancellazione, s'indicherà anche il motivo di quest'ultima. Dato il caso, si dovrà accennare al successore e al trapasso dell'attivo e del passivo.

Art. 13

Registro principale in forma di volume, utilizzazione dei fogli riporto²³

¹ Ove il registro principale sia tenuto in forma di volume, il foglio sul quale una ditta è stata cancellata può essere utilizzato per un'altra, se questa presumibilmente non esigerà più dello spazio disponibile.²⁴

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

¹⁹ Originaria lett. m.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

²² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

²³ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

² Ove l'iscrizione e le successive modificazioni della ditta richiedano più di un foglio, nel continuarle sopra un nuovo foglio si devono riportare tutte le iscrizioni ancora in vigore, facendo tanto sul nuovo quanto sul vecchio foglio un richiamo.

Art. 14

Indice
alfabetico

¹ Il registro principale deve avere un indice alfabetico delle ditte iscritte.

² L'indice alfabetico può essere omissso, quando il registro principale è tenuto in forma di schedario e quando le schede sono ordinate secondo l'ordine alfabetico delle ditte.²⁵

Art. 15²⁶

Forma
del giornale

Le iscrizioni nel giornale devono essere fatte su fogli sciolti, numerati in ordine progressivo, conservati ordinatamente e rilegati per annata. Se le iscrizioni annuali ammontano a meno di duecento, i fogli devono essere rilegati ogni cinque anni almeno.

Art. 15^a²⁷

Forma
del registro
principale
e degli indici

¹ Il registro principale e gli indici sono tenuti in forma di volume o di schedario.

² Gli indici possono essere tenuti in forma di registrazione elettronica su supporto di dati, sempreché sia in ogni tempo possibile rendere leggibili e stampare le iscrizioni, comprese le modificazioni e le cancellazioni. Eccezionalmente, l'Ufficio federale del registro di commercio può, alle stesse condizioni, consentire la tenuta del registro principale mediante registrazione elettronica su supporto di dati.

Art. 16

Volumi

I volumi adoperati per il registro di commercio devono essere legati e le loro pagine numerate progressivamente. Il numero delle pagine va indicato nel primo foglio di ogni volume e autenticato; l'autentica dev'essere firmata dall'ufficiale del registro.

Art. 17

Schedari

¹ La tenuta del registro in forma di schede dev'essere autorizzata dall'Ufficio federale del registro di commercio.

²⁵ Introdotta dal n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

² Se uno schedario non è tenuto in modo da dare ogni affidamento, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare che sia sostituito da un registro in forma di volume.

³ Le schede di cui è cancellato il contenuto devono essere conservate in ordine tale che possano essere consultate in ogni tempo.

Art. 18²⁸

Moduli Per i fogli e le schede del registro principale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prescrivere l'uso di moduli uniformi.

2. Norme formali per l'iscrizione. Elementi del registro

Art. 19

Notificazione.
Iscrizione nel
giornale

¹ I fatti da iscrivere possono essere notificati verbalmente o per iscritto all'Ufficio del registro di commercio.

² L'ufficiale deve fare l'iscrizione nel giornale, non appena ne esistano i requisiti. L'iscrizione dev'essere datata, provvista di un numero progressivo che ricomincia ogni anno, e firmata dall'ufficiale del registro.

Art. 20

Contenuto
dell'iscrizione

¹ Il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio è determinato dalla legge e dall'ordinanza.

² I fatti di cui non è prevista l'iscrizione, possono essere iscritti solo quando l'interesse pubblico giustifichi che sia ad essi conferita efficacia di fronte ai terzi.

Art. 21

Obbligo d'esame
da parte
dell'ufficiale del
registro

¹ Prima di fare l'iscrizione, l'ufficiale deve esaminare se siano adempiti i requisiti secondo la legge e l'ordinanza.

² Per l'iscrizione di persone giuridiche dev'essere in modo particolare esaminato se lo statuto non contravvenga a norme coattive e se contenga quanto è richiesto dalla legge.

Art. 22

Persone
obbligate alla
notificazione

¹ La legge e l'ordinanza determinano a chi spetti l'obbligo di fare la notificazione per un'iscrizione nel registro di commercio.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU 1971 1844).

² Se si tratta di persone giuridiche la notificazione è fatta dall'amministrazione. Se questa è composta di più persone, il presidente o chi ne fa le veci come pure il segretario o un secondo membro del consiglio d'amministrazione devono firmare la notificazione.

Art. 23

Notificazione verbale e scritta.
Firma

¹ Se si tratta di notificazione verbale, i richiedenti firmano l'iscrizione davanti all'ufficio del registro. Essi devono provare la loro identità e l'ufficiale deve menzionare in calce la prova fornita.

² Se si tratta di notificazione scritta, le firme devono essere autenticate. Le firme apposte ad una notificazione posteriore devono però essere autenticate solo quando non siano già state date prima per la stessa ditta, a meno che l'ufficiale del registro abbia motivo di dubitare della loro autenticità.

³ Se l'ufficiale del registro redige egli stesso il testo della notificazione scritta è autorizzato a riscuotere le tasse fissate all'uopo nella tariffa.

Art. 24²⁹

Firma in casi speciali
a. Eredi

¹ Qualora la notificazione debba essere sottoscritta dagli eredi, in loro vece possono anche firmare gli esecutori testamentari, i liquidatori dell'eredità o altri rappresentanti che, secondo le circostanze, siano da considerare a ciò autorizzati.

² In caso di morte del titolare di una ditta individuale, per la cancellazione della stessa l'ufficiale del registro può accontentarsi della notificazione di un solo erede, allorquando l'esercizio dell'azienda sia cessato.

Art. 25

b. Locale. Dati di carattere personale

Il cambiamento del locale (indirizzo), quando la sede rimane immutata, può essere notificato da ogni persona autorizzata a firmare per la ditta secondo l'iscrizione nel registro di commercio; la modificazione del nome, del luogo d'origine (cittadinanza) e del domicilio di una persona iscritta nel registro di commercio può essere notificata da questa.

Art. 25a³⁰

Cancellazione di una persona tenuta ad iscriversi

¹ Se una persona giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall'amministrazione, l'interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita. Deve presentare i giustificativi necessari.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1982 (RU 1982 558). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

² L'ufficiale del registro comunica immediatamente alla società la cancellazione.

Art. 26

Firma della ditta ¹ Chi è autorizzato a firmare per la ditta deve fare la firma della ditta davanti all'Ufficio del registro di commercio o produrla autenticata. In questa firma la ditta è seguita dalla firma autografa del rappresentante, con o senza indicazione della sua qualità.

² I titolari di ditte individuali e i soci amministratori di società in nome collettivo o in accomandita possono anche fare la firma della ditta, scrivendo la ditta di propria mano senza aggiungere la loro firma autografa.

³ I procuratori devono firmare facendo seguire alla ditta un'aggiunta che accenni alla procura e la loro firma autografa.

⁴ A tutte le notificazioni posteriori nelle quali non si tratti di una nuova firma della ditta, deve essere apposta solo la firma individuale delle persone obbligate alla notificazione.

Art. 27

Ditta in diverse lingue Se una ditta è adoperata in più lingue, alla notificazione va apposta una firma della ditta in ciascuna lingua. Se questo requisito è adempito, la persona autorizzata a firmare deve apporre una sol volta la sua firma autografa.

Art. 28³¹

Documenti giustificativi ¹ In calce dell'iscrizione si devono indicare i documenti giustificativi.

² Se i fatti da iscriverne si riferiscono a deliberazioni o nomine di organi di una persona giuridica, occorre, in quanto la legge non prescriva un atto pubblico come documento giustificativo della notificazione, il processo verbale dell'organo stesso o un estratto del processo verbale. Il processo verbale o l'estratto devono recare la firma del presidente e del segretario dell'organo. In luogo dell'originale, possono essere prodotte fotocopie certificate conformi da un pubblico ufficiale.

³ L'Ufficio del registro di commercio può certificare la conformità dell'estratto con l'originale a lui prodotto o allestire egli stesso l'estratto o la copia.

⁴ Per l'esemplare dello statuto di una società cooperativa o di un'associazione da produrre all'Ufficio del registro di commercio, basta la firma del presidente e del segretario dell'assemblea generale.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

⁵ Non occorre che sia prodotto il processo verbale o un estratto del processo verbale dell'organo di una persona giuridica, allorchando tutti i membri di questo organo firmano l'iscrizione e questa decisione può essere presa per scritto.

Art. 29

Documenti comprovanti l'esistenza di società commerciali e di persone giuridiche

Per le società commerciali e le persone giuridiche che, fuori del distretto del registro nel quale hanno la loro sede, partecipano come accomandanti a una società in accomandita o come soci ad una società a garanzia limitata, deve essere prodotto un estratto del registro di commercio, e, qualora esso non si possa ottenere, un documento equivalente sulla loro esistenza legale.

Art. 30³²

Atti pubblici fatti all'estero

Un atto pubblico fatto all'estero può essere accettato quando sia corredato d'una dichiarazione della competente autorità del luogo ove fu fatto, dalla quale risulti che esso è stato fatto dall'ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legalizzazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera.

Art. 31

Notificazioni incomplete

Qualora una notificazione non sia firmata secondo le prescrizioni o non possano essere prodotti tutti i documenti giustificativi prescritti, l'autorità cantonale di vigilanza può autorizzare l'iscrizione se circostanze speciali giustificano un'eccezione.

Art. 32

Opposizione di diritto privato ad un'iscrizione

¹ Qualora dei terzi, pretendendo che i loro diritti sono lesi, facciano opposizione presso l'ufficiale del registro di commercio ad una iscrizione eseguita, essi devono essere rinvitati davanti al giudice, a meno che invochino norme che devono essere applicate d'ufficio dall'autorità del registro.

² Se contro un'iscrizione non ancora eseguita è presentata una opposizione di diritto privato, l'ufficiale del registro di commercio deve assegnare all'opponente un termine congruo secondo la procedura cantonale per ottenere una misura provvisoria dal giudice. Se entro questo termine il giudice non vieta l'iscrizione, questa deve essere eseguita in quanto siano adempiti gli altri requisiti.

³² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU 1970 733).

Art. 33Cancellazioni
e modificazioni

¹ Le cancellazioni e le modificazioni vanno considerate come iscrizioni nuove. Cancellandosi una ditta, dev'esserne indicato il motivo. Lo scioglimento di una società è considerato come una modificazione.

² Se vengono cancellati procuratori o altri mandatari che non siano membri di organi di persone giuridiche, non va menzionato il motivo della cancellazione.

Art. 34Conservazione
degli atti
concernenti
le notificazioni

¹ Gli atti relativi ad un'iscrizione devono essere datati, provvisti del numero progressivo del giornale e conservati per annata. Se gli atti relativi ad una medesima iscrizione sono parecchi, essi vanno conservati in una custodia su cui si devono indicare la ditta, la data e il numero progressivo.

² La conservazione può anche avvenire in modo che tutti gli atti concernenti la stessa ditta siano racchiusi in una custodia. Queste custodie devono essere ordinate, intestate e conservate in modo che siano in ogni tempo alla mano.

³ Se gli atti sono attaccati insieme, ciò dev'essere fatto in modo che un singolo atto possa essere staccato senza guastarsi.

Art. 35Deliberazioni
delle assemblee
degli obbligazio-
nisti dei prestiti
in obbligazioni

I documenti riguardanti le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono conservati presso il registro di commercio. La loro presentazione dev'essere iscritta nel giornale e nel registro principale sotto la ditta del debitore, in quest'ultimo registro nella colonna «osservazioni», menzionando la data dell'arrivo.

Art. 36³³Conservazione
dei registri e
degli atti

¹ Il giornale, il registro principale e l'indice alfabetico, se quest'ultimo è obbligatorio giusta l'articolo 14, non devono essere distrutti.

² Possono invece essere distrutti, dopo 10 anni dalla cancellazione della ditta, i repertori dei soci (art. 94 e 99), le comunicazioni (art. 91) e i documenti giustificativi (art. 9 cpv. 1). La corrispondenza ricevuta e le copie di quella uscita possono essere distrutte dopo 10 anni a contare dalla data di ricezione o di spedizione.

³ L'ufficiale del registro deve tenere un inventario dei libri, indici e archivi del suo ufficio. L'Ufficio federale del registro di commercio può autorizzare eccezioni.

³³ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU 1971 1844).

Art. 37

Edizione di atti

¹ L'ufficiale del registro di commercio non deve spossessarsi dei libri e degli indici; egli può spossessarsi degli atti relativi ad una iscrizione solo per ordine del giudice o del Ministero pubblico, a richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza o dell'Ufficio federale del registro di commercio, facendosi però rilasciare una ricevuta.

² Per agevolare l'esame di determinati atti da parte di un'autorità o di un ufficio che l'ha chiesto, l'ufficiale del registro può consegnare per alcuni giorni questi atti ad un altro Ufficio del registro o all'Ufficio federale del registro di commercio.

3. Norme speciali sul contenuto del registro**Art. 38**

Veridicità delle iscrizioni

¹ Tutte le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

² Se la mancanza di siffatti requisiti si rivela dopo eseguita l'iscrizione, questa dev'essere modificata o cancellata secondo la procedura prevista dall'articolo 60.

Art. 39³⁴**Art. 40**

Dati personali

Con riserva delle norme sulla formazione delle ditte, per tutte le persone da menzionarsi a qualsiasi titolo nel registro di commercio, vanno indicati, oltre il cognome, almeno uno dei nomi scritto per intero, la cittadinanza (se si tratta di Svizzeri, il luogo d'origine) e il luogo di domicilio.

Art. 41

Società come membri di altre società o di loro organi e come rappresentanti

Le società in nome collettivo e le società in accomandita come pure le persone giuridiche non possono partecipare come soci illimitatamente responsabili a società in nome collettivo o in accomandita, né essere designate come membri dell'amministrazione di una persona giuridica o come rappresentanti autorizzati a firmare. Rimangono riservati gli articoli 811 e 815 capoverso 2 CO e la nomina a liquidatori.

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2230).

Art. 42

Natura e locale
dell'azienda

¹ Per le ditte individuali, le società in nome collettivo e quelle in accomandita si deve iscrivere, in modo conciso ma preciso, la natura dell'azienda e, per le persone giuridiche, il loro scopo.

² Inoltre in tutti i casi, dev'essere indicato nell'iscrizione il locale dell'azienda o l'ufficio dell'amministrazione, aggiungendo, se possibile, la strada e il numero della casa.

Art. 43

Sede statutaria
e domicilio

¹ Se una persona giuridica non ha nel luogo della sede statutaria alcun ufficio, va indicato nell'iscrizione presso chi essa ha il domicilio in questo luogo.

² L'ufficiale del registro non può assumere, ufficialmente o no, il domicilio di una persona giuridica.

Art. 44³⁵

Esame della ditta
e del nome

¹ L'ufficiale del registro di commercio esamina se la ditta o, trattandosi di associazioni o fondazioni, se il nome soddisfa alle esigenze legali (art. 944 segg. CO o art. 38 cpv. 1 della presente ordinanza).

² In casi eccezionali può chiedere il parere di servizi amministrativi o di organismi privati.

Art. 45³⁶

Formulazione
determinante
della ditta e del
nome

Determinante per l'iscrizione della ditta o del nome, in tutte le lingue, è la formulazione che figura:

- a. nella domanda d'iscrizione, per le ditte individuali;
- b. nel contratto di società, per le società di persone;
- c. nell'atto di fondazione, per le fondazioni, o negli statuti, per le altre persone giuridiche;
- d. nell'atto giuridico costitutivo, per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

Art. 46³⁷

Ditta e nome in diverse lingue

¹ Se una ditta o un nome è redatto in diverse lingue, tutte le versioni devono essere iscritte nel registro di commercio; il loro contenuto deve concordare .

² Solo le versioni iscritte nel registro di commercio godono del diritto all'uso esclusivo.

Art. 47³⁸

Obbligo di utilizzare la ditta

Le lettere, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni delle società devono indicare, in modo completo e senza modifiche, la ditta iscritta nel registro di commercio. È ammesso l'utilizzo complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe.

Art. 48³⁹

Nome commerciale e insegna

Le designazioni speciali dell'impresa commerciale (nome commerciale) o del locale adibito al commercio (insegna) possono essere iscritte nel registro di commercio. L'iscrizione non conferisce alcun diritto all'uso esclusivo. Alla stessa si applicano le disposizioni degli articoli 38 capoverso 1, 61 e 67.

Art. 49⁴⁰

Trasferimento della sede
1. Nell'interno della Svizzera in un altro distretto del registro

¹ Se una ditta trasferisce la sede in un altro distretto del registro, si deve anzitutto eseguire l'iscrizione nel registro della nuova sede. Oltre ai dati prescritti per una nuova iscrizione vi si deve menzionare la sede precedente.

² Alla notificazione presentata alla nuova sede si deve allegare un estratto del registro della sede precedente. Per le persone giuridiche, oltre ai documenti comprovanti le modificazioni statutarie o altre, devono essere prodotti un esemplare dello statuto certificato conforme dall'ufficiale del registro della sede precedente, nonché un esemplare del nuovo statuto.

³ L'ufficiale del registro della nuova sede trasmette una copia dell'iscrizione, entro il giorno seguente la stessa, all'ufficiale della sede precedente. Non appena possibile, gli comunica la data della

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2230).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

pubblicazione. L'ufficiale del registro della sede precedente procede d'ufficio alla cancellazione, tosto ricevuta la comunicazione.

⁴ L'ufficiale del registro della sede precedente trasmette i documenti giustificativi (art. 9 cpv. 1), come pure le eventuali comunicazioni (art. 91) o repertori (art. 94 e 99) all'ufficiale della nuova sede.

Art. 50⁴¹

2. Dall'estero
in Svizzera
a. Condizioni
generali

¹ La società estera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero se il diritto estero lo consente, se essa medesima adempie le condizioni poste dal diritto estero e se l'adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile (161 cpv. 1 della LF del 18 dic. 1987⁴² sul diritto internazionale privato, LDIP).⁴³

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare la sotmissione al diritto svizzero anche senza tener conto del diritto estero, segnatamente se interessi svizzeri rilevanti lo richiedono (art. 161 cpv. 1 LDIP).⁴⁴

³ La società tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest'ultimo appena provi che il suo centro di attività è stato trasferito in Svizzera e che essa si è adattata al diritto svizzero.

Art. 50a⁴⁵

b. Documenti
giustificativi
supplementari

I richiedenti devono inoltre produrre i seguenti documenti giustificativi:

- a. un documento che attesti l'esistenza legale all'estero della società;
- b. un'attestazione dell'autorità estera competente circa l'ammissibilità del trasferimento di sede all'estero o l'autorizzazione del Consiglio federale giusta l'articolo 50 capoverso 2;
- c. la prova che l'adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
- d. la prova che la società ha trasferito il suo centro di attività in Svizzera;

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2380).

⁴² RS **291**

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I 36 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I 36 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1989 (RU **1989** 2380). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

- e. nel caso di una società di capitali, il rapporto di un revisore particolarmente qualificato comprovante che il capitale sociale è coperto giusta il diritto svizzero.

Art. 50^{b46}

c. Iscrizione nel registro di commercio

¹ Se una società straniera si sottopone al diritto svizzero senza liquidazione né nuova costituzione, la sua iscrizione nel registro di commercio è retta dalla norme applicabili alla nuova iscrizione.

² Vengono inoltre iscritte:

- a. la data della decisione con la quale la società si sottomette al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP⁴⁷;
- b. la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l'organo competente per l'iscrizione prima che la società si sottomettesse al diritto svizzero.

Art. 51⁴⁸

3. Dalla Svizzera all'estero.
a. Condizioni generali

¹ Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere secondo il diritto straniero.

² La società diffida pubblicamente i creditori a far valere i loro crediti, facendo loro presente l'imminente modifica dello statuto societario. L'articolo 46 LFus si applica per analogia.

³ La società può essere cancellata soltanto se il rapporto di un revisore particolarmente qualificato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all'articolo 46 LFus o consentono alla cancellazione (art. 164 LDIP⁴⁹).

Art. 51^{a50}

b. Iscrizione nel registro di commercio

Se una società svizzera si sottopone al diritto straniero senza liquidazione né nuova costituzione, l'iscrizione deve menzionare:

- a. la data della decisione con la quale la società si sottomette al diritto straniero conformemente alle norme della LDIP⁵¹;
- b. la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l'organo competente per l'iscrizione dopo che la società si è sottomessa al diritto straniero;

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

⁴⁷ RS **291**

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

⁴⁹ RS **291**

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

⁵¹ RS **291**

- c. la data del rapporto di revisione attestante che sono state prese le necessarie disposizioni a tutela dei creditori;
- d. il fatto che la società viene cancellata.

III. Obbligo d'iscrizione e procedura d'ufficio

Art. 52

Obbligo di
iscrizione

¹ Chiunque esercita un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale, è tenuto a farsi iscrivere nel registro di commercio del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa (art. 934 cpv. 1 CO).

² L'obbligo dell'iscrizione comincia con l'apertura dell'esercizio.

³ Come impresa, nel senso della presente ordinanza, va intesa un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno.

Art. 53

Specie delle
imprese com-
merciali soggette
all'obbligo
dell'iscrizione

A. Come imprese commerciali vanno intesi specialmente:

1. L'acquisto di cose mobili e immobili di qualsiasi genere e la loro rivendita in forma variata o no.
Il commercio ambulante non è considerato come impresa commerciale.
2. Le operazioni di denaro, di cambio, di effetti di commercio e di borsa, di incasso.
3. L'attività come commissionario, agente o mediatore.
4. Gli uffici fiduciari e di gerenza.
5. Il trasporto di persone e di cose di qualsiasi genere e il deposito di merce commerciale.
6. La trasmissione di notizie ed il servizio d'informazioni di qualsiasi genere e di qualsiasi forma.
7. Le imprese di assicurazione.
8. Le case editrici.

B. Come imprese industriali vanno intese quelle che dalla lavorazione di materie prime e di altre merci con l'aiuto di macchine o d'altri mezzi tecnici ausiliari, traggono prodotti nuovi o perfezionati.

C. Alle altre imprese esercitate in forma commerciale appartengono quelle che non sono imprese commerciali o industriali vere e proprie, ma che per la loro importanza e natura vogliono essere esercitate commercialmente e richiedono la tenuta di una contabilità regolare.

Art. 54⁵²

Eccezioni
all'obbligo
dell'iscrizione.
Introito lordo

Non c'è l'obbligo d'iscrizione per le imprese enumerate sotto le lettere A numeri 1, 5 e 8, B e C dell'articolo precedente se l'introito lordo annuo non raggiunge i 100 000 franchi.

Art. 55

Determinazione
dell'introito
lordo
a. Quanto al
tempo

¹ Fa norma l'introito lordo nei dodici mesi che precedono immediatamente il momento in cui è esaminata la questione dell'obbligo d'iscrizione.

² Se non è ancora trascorso un anno dall'inizio dell'azienda, fa norma l'introito lordo probabile, calcolato per un anno intiero sulla base del risultato conseguito dopo l'apertura dell'azienda stessa.

Art. 56

b. In caso
di più aziende

Se il titolare di un'industria soggetta, per la sua natura, all'obbligo dell'iscrizione, ma il cui introito lordo non raggiunge la somma prevista dall'articolo 54, esercita pure un'altra industria, all'introito della prima si aggiunge quello della seconda, anche se questa non è soggetta all'obbligo dell'iscrizione.

Art. 57

Iscrizione in via
coercitiva

¹ Chi è tenuto all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio in virtù dell'articolo 934 capoverso 1 del CO e degli articoli 52 a 56 della presente ordinanza, e non adempie siffatto obbligo, dev'essere diffidato dall'ufficiale del registro con richiamo alle prescrizioni, mediante lettera raccomandata o intimazione ufficiale, a fare la notificazione per l'iscrizione entro dieci giorni o ad indicare per iscritto i motivi del rifiuto.

² L'iscrizione può essere chiesta anche da parte di un terzo. La domanda dev'essere motivata. L'ufficiale del registro emana la diffida quando dalle circostanze può dedurre che esistono i requisiti dell'obbligo d'iscrizione.

³ Le persone diffidate sono tenute a fornire gli schiarimenti necessari per l'esame dell'obbligo d'iscrizione e per l'iscrizione e a produrre i libri commerciali.

⁴ L'ufficiale del registro provvede d'ufficio all'iscrizione se, entro il termine fissato, la notificazione non è stata fatta e il rifiuto non è stato motivato per iscritto. Simultaneamente, denuncia il caso all'autorità cantonale di vigilanza. Questa punisce il contravventore.⁵³

⁵² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU 1971 1844).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1982 (RU 1982 558).

Art. 58

Decisione
dell'autorità
di vigilanza

1 Se il rifiuto è stato motivato, l'ufficiale del registro trasmette il caso all'autorità cantonale di vigilanza. Questa esamina le circostanze e decide immediatamente. Comunica la decisione motivata agli obbligati alla notificazione, ai terzi che hanno chiesto l'iscrizione e all'Ufficio federale del registro di commercio.^{54 55}

2 ...⁵⁶

3 ...⁵⁷

Art. 59

Modificazioni
a. In genere

1 Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta (art. 937 CO).

2 Gli obbligati alla notificazione devono pure far procedere alla iscrizione delle restrizioni e modificazioni decise da un'autorità amministrativa o dal giudice nella gestione o rappresentanza di una ditta, in quanto la decisione non ordini direttamente all'ufficiale del registro l'iscrizione.

Art. 60

b. Modificazioni
e cancellazioni
in via coercitiva

1 Se un'iscrizione nel registro di commercio non concorda più coi fatti, l'ufficiale diffida l'obbligato o gli obbligati alla notificazione mediante lettera raccomandata o intimazione ufficiale e con richiamo alle prescrizioni vigenti, a volere, entro un congruo termine, notificare il cambiamento o la cancellazione da eseguirsi.

2 L'ufficiale del registro provvede d'ufficio al cambiamento o alla cancellazione se, entro il termine fissato, la notificazione non è stata fatta e il rifiuto non è stato motivato per iscritto. Simultaneamente, denuncia il caso all'autorità cantonale di vigilanza. Questa infligge un'ammenda al contravventore.⁵⁸

3 Se il rifiuto è stato motivato, l'ufficiale del registro trasmette il caso all'autorità cantonale di vigilanza. Questa esamina le circostanze e decide senz'indugio. Comunica la decisione motivata agli obbligati alla notificazione, ai terzi che hanno chiesto la modificazione o la cancellazione e all'Ufficio federale del registro di commercio.^{59 60}

⁵⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2230).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1982 (RU **1982** 558).

⁵⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU **1997** 2230).

⁵⁷ Abrogato dal n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU **1971** 1844).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1982 (RU **1982** 558).

⁵⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2230).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1982 (RU **1982** 558).

Ditte non
conformi alle
prescrizioni

Art. 61⁶¹

¹ La procedura secondo l'articolo 60 è applicabile per analogia alle ditte che non corrispondono o non corrispondono più alle prescrizioni.

² L'ufficiale del registro stabilisce e iscrive il testo della ditta se, entro il termine fissato, la notificazione non è stata fatta e il rifiuto non è stato motivato per iscritto. Se il rifiuto è stato motivato e se è notificata una ditta che l'ufficiale del registro considera inammissibile, questi trasmette il caso, per decisione, all'autorità cantonale di vigilanza.

Spese di
procedura

Art. 62

¹ Per le iscrizioni che vengono eseguite secondo il modo prescritto dagli articoli 57 a 61, gli obbligati alla notificazione devono sopportare tanto le tasse del registro di commercio quanto le eventuali spese di procedura.

² Ove la domanda di iscrizione, di modificazione o di cancellazione fatta da un terzo risulti infondata, le spese di procedura dovranno essere sopportate dal richiedente, qualora questi abbia agito in mala fede o con leggerezza. Per sopperire a siffatte spese l'ufficiale può chiedere un'anticipazione qualora reputi la domanda infondata.

Ricerca degli
obbligati
all'iscrizione e
delle modifica-
zioni soprav-
venute

Art. 63

¹ L'ufficiale è tenuto a ricercare i titolari delle imprese obbligate ad iscriversi e a provocare la loro iscrizione.

² Inoltre egli deve vegliare a che le iscrizioni concordino sempre coi fatti.

³ A questo scopo tanto i tribunali quanto le autorità comunali e distrettuali sono tenuti a comunicare all'ufficiale le imprese obbligate all'iscrizione come pure i fatti da cui nasce l'obbligo d'iscrizione, di modificazione o di cancellazione.

⁴ Almeno una volta ogni tre anni, l'ufficiale deve inviare alle autorità comunali o distrettuali l'elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione e invitarle a comunicargli le nuove imprese sorte e le modificazioni di fatti iscritti. L'autorità cantonale di vigilanza può ordinare anche un'altra procedura di accertamento che consegua lo stesso scopo.⁶²

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1982 (RU 1982 558).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

IV. Fallimenti e cancellazioni d'ufficio

Art. 64

1. Fallimento e concordato con abbandono dell'attivo
a. Iscrizione

¹ Qualora il titolare di una ditta individuale cada in fallimento o una società sia sciolta per fallimento, l'ufficiale del registro deve, fondandosi sulla comunicazione del giudice del fallimento, iscrivere la modificazione, menzionando la data della dichiarazione del fallimento. Qualora sia nominata un'amministrazione fallimentare speciale, essa deve essere iscritta, sulla base della comunicazione dell'ufficio dei fallimenti.

² Il concordato giudiziario con abbandono dell'attivo è parimente iscritto. La commissione di liquidazione deve fare la notificazione per l'iscrizione e unire alla stessa un estratto certificato conforme del concordato e il dispositivo della sentenza. L'iscrizione deve indicare la data dell'omologazione del concordato, la composizione della commissione di liquidazione, i nomi dei rappresentanti e le modalità della firma.

Art. 65

b. Revoca o sospensione del fallimento

Qualora il fallimento sia revocato o la procedura fallimentare sia sospesa per mancanza di attivo, l'ufficiale del registro deve iscrivere un tal fatto sulla base della pubblicazione ufficiale, annullando l'iscrizione del fallimento.

Art. 66

c. Cancellazione

¹ La ditta individuale viene cancellata quando sia cessato l'esercizio dell'azienda, al più tardi però quando sia chiusa la procedura fallimentare.⁶³

² La società è cancellata dopo la chiusura della procedura fallimentare, sulla base della comunicazione ufficiale di detta chiusura. Qualora la procedura fallimentare sia sospesa per mancanza di attivo, la cancellazione ha luogo quando entro tre mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione della sospensione non sia stata fatta un'opposizione motivata contro la cancellazione. Se l'opposizione è giustificata, all'iscrizione della ditta deve essere aggiunta la menzione «in liquidazione». Terminata la liquidazione, la cancellazione deve aver luogo in ogni caso.⁶⁴

³ Nei concordati con abbandono dell'attivo, la commissione di liquidazione deve fare la notificazione per la cancellazione dopo terminata la liquidazione.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

Art. 67⁶⁵

2. Decisione del giudice

¹ Se il giudice ordina il cambiamento di una ditta, senza imporre all'ufficiale del registro di provvedere immediatamente all'iscrizione corrispondente, gli obbligati alla notificazione devono chiedere l'iscrizione.

² È riservato l'obbligo dell'ufficiale del registro di verificare, prima dell'iscrizione di una ditta, se questa è conforme alle prescrizioni (art. 955 CO).

Art. 68

3. Cancellazione d'ufficio di ditte individuali, di società in nome collettivo o in accomandita

¹ Una ditta individuale è cancellata d'ufficio quando l'esercizio dell'azienda sia cessato in seguito a partenza od a morte del titolare e siano trascorsi sei mesi da ciò senza che egli o, in caso di morte, i suoi eredi abbiano potuto essere diffidati alla cancellazione.

² Una società in nome collettivo o in accomandita deve essere cancellata d'ufficio quando l'esercizio dell'azienda sia cessato in seguito a morte, partenza, fallimento o interdizione di tutti i soci e non sia stato possibile diffidare alla cancellazione le persone obbligate a provocarla.

³ Col consenso dell'autorità di vigilanza, queste società possono essere cancellate anche quando siffatti requisiti non si verificano presso tutti i soci e non sia fatta opposizione motivata contro la cancellazione entro il termine fissato dall'ufficiale del registro nell'avviso a ciò relativo.

V. Succursali**Art. 69**

Esercizio dell'impresa come requisito dell'iscrizione

Solo succursali di imprese possono essere iscritte nel registro di commercio.

Art. 70

Ditta

¹ Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale.

² La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale e contenere l'esplicita qualifica di succursale (art. 952 CO).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I. dell'O del 21 apr. 1982 (RU 1982 558).

Art. 71

Succursale
di un'impresa
svizzera

a. Contenuto
dell'iscrizione

Per la costituzione della succursale di una ditta, la cui sede principale trovasi nella Svizzera, s'iscrivono nel registro di commercio:

- a. la natura giuridica dello stabilimento principale, la sua ditta e la sua sede;
- b. l'accertamento che lo stabilimento principale è iscritto nel registro di commercio della sede principale;
- c. la ditta e la sede della succursale;
- d. la natura dell'azienda o lo scopo della società;
- e. le disposizioni speciali che valessero solo per la succursale;
- f.⁶⁶ i rappresentanti della succursale e le modalità della firma;
- g. il locale.

Art. 72⁶⁷

b. Notificazione
di nuove
iscrizioni⁶⁸

¹ In caso di iscrizione di nuove succursali, la notificazione deve essere firmata:⁶⁹

- a. per le ditte individuali, dal titolare della ditta;
- b. per le società in nome collettivo e in accomandita, da tutti i soci aventi la procura;
- c.⁷⁰ per le persone giuridiche, da un membro dell'amministrazione che ha la firma individuale o da due membri che hanno la firma collettiva; rimane riservata la firma giusta l'articolo 22 capoverso 2, nonché, per le società a garanzia limitata, la firma da parte di tutti i gerenti (art. 782 cpv. 2 CO).

² All'ufficio del registro deve essere prodotto un estratto del registro di commercio dello stabilimento principale; inoltre, se si tratta di persone giuridiche, un esemplare, certificato conforme dall'ufficiale del registro della sede principale, dello statuto, come pure un esemplare certificato conforme del processo verbale del competente organo della società, contenente la deliberazione sulla costituzione della succursale, la designazione dei rappresentanti della stessa e le modalità della firma.⁷¹

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU 1971 1844).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

Art. 73⁷²

c. Notificazione di modificazioni

In caso di iscrizione di modificazioni, la notificazione deve essere firmata:

- a. per le ditte individuali, dal titolare della ditta;
- b. per le società in nome collettivo e in accomandita, da tutti i soci aventi la procura;
- c. per le persone giuridiche, sia giusta l'articolo 22 capoverso 2, sia da una persona autorizzata a firmare individualmente per tutta l'impresa, sia da due persone che hanno la firma collettiva per tutta l'impresa; rimane riservata la firma da parte di tutti i gerenti della società a garanzia limitata (art. 782 cpv. 2 CO).

Art. 74⁷³

d. Modificazioni concernenti la sede principale e soggette a comunicazione

¹ Qualora sia iscritta una modificazione concernente la sede principale implicante in pari tempo una modificazione nel registro di una succursale iscritta in un altro distretto, l'ufficiale del registro della sede principale comunica tale modificazione all'ufficio del registro della succursale.

² In caso di modificazione dello statuto di persone giuridiche, all'ufficiale del registro della succursale deve essere trasmesso un esemplare, certificato conforme dall'ufficiale del registro della sede principale, dello statuto. La persona giuridica deve a tal fine mettere a disposizione dell'ufficiale della sede principale un esemplare dello statuto. L'ufficiale del registro della succursale annota l'entrata dello statuto sia nel giornale, sia nel registro principale, in quanto gli atti non siano custoditi giusta l'articolo 34 capoverso 2.⁷⁴

Art. 74a⁷⁵

Fusione. Scissione. Trasformazione. Trasferimento di patrimonio

¹ In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le succursali di una società restano iscritte nel registro di commercio fintantoché non ne venga richiesta la cancellazione.

² Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta la modifica di iscrizioni relative alle succursali, tali modifiche vanno notificate senza indugio all'Ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione, la notificazione compete alla società assuntrice.

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2380).

⁷³ Abrogato dal n. I del DCF del 6 mag. 1970 (RU **1970** 733). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2380).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 2380).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

Art. 75

Succursale di un'impresa estera
a. Prima succursale⁷⁶

¹ L'iscrizione della prima succursale svizzera di una ditta la cui sede principale si trova all'estero deve corrispondere, quanto alla forma e al contenuto, all'iscrizione di uno stabilimento principale svizzero, salve le deroghe rese necessarie dalla legislazione estera.⁷⁷

² Qualora nel luogo della sede principale non esista un'istituzione corrispondente al registro di commercio, invece dell'estratto del registro di commercio va prodotta una prova ufficiale che la ditta nel luogo della sede principale ha esistenza legale secondo le disposizioni ivi vigenti.

³ Per la firma della notificazione sono applicabili gli articoli 72 e 73. Iscritta la succursale, l'iscrizione di modificazioni concernenti la rappresentanza della stessa possono essere notificate dalle persone legittimate a conferire la facoltà di rappresentanza.⁷⁸

Art. 75a⁷⁹

b. Altre succursali

¹ Le disposizioni sulle succursali di imprese svizzere sono applicabili alle altre succursali costituite in Svizzera da ditte estere.

² La modificazione dell'iscrizione può essere notificata da una persona con firma individuale, incaricata a questo scopo e come tale iscritta nel registro di commercio. Le modificazioni concernenti la rappresentanza di succursali possono essere notificate dalle persone legittimate a conferire la facoltà di rappresentanza.

Art. 76

Comunicazione all'ufficio del registro della sede principale

¹ L'ufficiale deve senza indugio trasmettere d'ufficio all'ufficiale del registro della sede principale un estratto della iscrizione, della cancellazione e del trasferimento di sede dentro il suo distretto del registro. L'ufficiale della sede principale deve, in conformità dell'estratto medesimo, annotare i dati corrispondenti.⁸⁰

² L'ufficiale trasmette all'Ufficio federale del registro di commercio una copia dell'iscrizione nel giornale, per sua informazione; l'iscrizione non è pubblicata.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2380).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 2380).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 2380).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2380).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 mag. 1970, in vigore dal 1° lug. 1970 (RU **1970** 733).

Art. 77Cancellazione
di succursali

¹ Le persone della sede principale obbligate alla notificazione devono domandare la cancellazione della succursale quando ne sia cessato l'esercizio.

² Le succursali sono cancellate d'ufficio:

- a. se la sede principale si trova nella Svizzera, quando risulti da una comunicazione dell'ufficiale del registro di questa sede che lo stabilimento principale è stato cancellato;
- b.⁸¹ se la sede principale si trova all'estero, quando sia stabilito che l'esercizio della succursale è cessato e che lo stabilimento principale non ha dato corso alla diffida dell'ufficiale del registro a cancellare la succursale o ha esso stesso cessato di esistere.

VI. Disposizioni speciali concernenti le persone giuridiche**1. Società anonime****Art. 78⁸²**Costituzione
a. Documenti
giustificativi

¹ Alla notifica della costituzione di una società anonima (art. 629 segg. CO) occorre fornire all'ufficiale del registro di commercio i seguenti documenti:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. un esemplare autenticato degli statuti;
- c. una prova che i membri del consiglio d'amministrazione e i revisori hanno accettato la loro elezione, per quanto l'accettazione non risulti dall'atto costitutivo;
- d. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione, che indichi in particolare l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;
- e. un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, per quanto la banca non sia già menzionata nell'atto pubblico;
- f. una dichiarazione dei richiedenti secondo cui la società dispone di un ufficio all'indirizzo indicato, oppure, se ciò non è il caso, una dichiarazione del domiciliatario;

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 2380).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

- g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nell'atto costitutivo.

² In caso di costituzioni mediante conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre allegare alla notificazione i seguenti documenti supplementari:

- a. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori o i loro rappresentanti;
- b. l'attestazione di verifica senza riserve da parte del revisore;
- c. i contratti dei conferimenti in natura e, per quanto disponibili, i contratti di assunzione di beni con i relativi allegati.

³ Nell'atto pubblico le persone fisiche devono essere designate con il cognome, almeno un nome scritto per esteso, la nazionalità (per i cittadini svizzeri il luogo d'attinenza) e il domicilio; le persone giuridiche e le società commerciali saranno designate con il nome o la ditta, la forma giuridica e la sede.

Art. 79⁸³

b. Atto
costitutivo

¹ L'ufficiale del registro di commercio verifica se l'atto costitutivo autenticato contiene le seguenti indicazioni:

- a. i promotori e, se del caso, i loro rappresentanti;
- b. la dichiarazione di costituire una società anonima;
- c. la conferma che gli statuti sono stati stabiliti;
- d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, specie, categoria e prezzo d'emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento in contanti corrispondente al prezzo d'emissione;
- e. la designazione dei membri del consiglio d'amministrazione;
- f. la designazione dell'organo di revisione;
- g. la constatazione dei promotori che:
 - 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
 - 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
 - 3. la prestazione dei conferimenti è conforme alle esigenze legali e statutarie;

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

- h. la menzione dei singoli documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che essi sono stati esibiti ai promotori;
- i. la firma dei promotori o dei loro rappresentanti.

² Verifica inoltre se le prescrizioni sulla nazionalità e il domicilio dei membri del consiglio d'amministrazione come pure quelle sul domicilio dei revisori sono rispettate.

Art. 80⁸⁴

Aumento
ordinario
a. Documenti
giustificativi

¹ Con la notificazione dell'aumento ordinario del capitale (art. 650 CO) occorre presentare all'ufficiale del registro di commercio i seguenti documenti giustificativi:

- a. l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale;
- b. l'atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d'amministrazione e sulla modificazione degli statuti;
- c. un esemplare autenticato degli statuti modificati;
- d. una dichiarazione del consiglio d'amministrazione secondo la quale non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nella notificazione;
- e. il rapporto di aumento firmato da un membro del consiglio d'amministrazione;
- f. i conti annuali o il bilancio intermedio;
- g. per quanto necessario, l'attestato di verifica senza riserve del revisore;
- h. i contratti di conferimenti in natura e, per quanto disponibili, i contratti di assunzione di beni con i relativi allegati;
- i. un attestato da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, per quanto la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
- k. il prospetto.

² Il termine per la notifica completa dell'aumento di capitale inizia a decorrere dalla deliberazione dell'assemblea generale. Le notificazioni presentate dopo un termine di tre mesi (art. 650 cpv. 3 CO) devono essere respinte.

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

Art. 80a⁸⁵

b. Atti pubblici

¹ L'ufficiale del registro verifica se l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale contiene le seguenti indicazioni:

- a. l'ammontare nominale totale dell'aumento e l'ammontare dei conferimenti da effettuare (almeno un quinto del valore nominale di ogni azione);
- b. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- c. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo;
- d. la specie dei conferimenti (in denaro, in natura, compensazione o conversione di capitali propri);
- e. i privilegi legati ad alcune categorie di azioni (azioni con diritto di voto, azioni privilegiate) e le limitazioni della trasferibilità di nuove azioni nominative;
- f. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
- g. in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;
- h. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore del vantaggio e il nome dei beneficiari.

² Verifica anche se l'atto pubblico concernente le constatazioni del consiglio d'amministrazione e le modificazioni statutarie indica che:

- a. tutte le azioni sono state sottoscritte validamente;
- b. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
- c. i conferimenti sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o a quelle della deliberazione dell'assemblea generale;
- d. i documenti giustificativi, che devono essere menzionati singolarmente, sono stati esibiti al consiglio d'amministrazione.

Art. 81⁸⁶

Aumenti autorizzati
a. Autorizzazione

¹ Alla notificazione della deliberazione dell'assemblea generale concernente un aumento di capitale autorizzato (art. 651 CO) occorre accludere, all'attenzione dell'ufficiale del registro, l'atto pubblico concernente la decisione d'autorizzazione e un esemplare autenticato degli statuti.

⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU **1992** 1213).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU **1992** 1213).

² L'ufficiale del registro verifica se gli statuti modificati dall'assemblea generale contengono le seguenti indicazioni:

- a. l'ammontare nominale del capitale autorizzato, che non può eccedere la metà del capitale azionario e del capitale in partecipazione esistente;
- b. l'ammontare dei conferimenti da effettuare (almeno un quinto del valore nominale di ogni azione);
- c. il valore nominale e la specie delle azioni;
- d. i privilegi legati ad alcune categorie di azioni (azioni con diritto di voto, azioni privilegiate) e la limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominative;
- e. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore del vantaggio e il nome dei beneficiari;
- f. la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione, come pure l'utilizzazione di diritti d'opzione non esercitati o soppressi.

Art. 81a⁸⁷

b. Decisioni d'aumento del consiglio d'amministrazione

In ogni deliberazione d'aumento da parte del consiglio d'amministrazione, l'ufficiale del registro verifica se vi figurano le seguenti indicazioni:

- a. l'ammontare nominale dell'aumento del capitale azionario;
- b. il numero delle nuove azioni;
- c. la specie dei conferimenti (in denaro, in natura o compensazione);
- d. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
- e. in caso di assunzione di beni, il nome dell'alienante e la controprestazione della società.

Art. 81b⁸⁸

c. Constatazioni del consiglio d'amministrazione, modificazioni degli statuti e documenti giustificativi

¹ Alla notificazione della deliberazione del consiglio d'amministrazione occorre accludere, all'attenzione dell'ufficiale del registro, i documenti giustificativi menzionati all'articolo 80 capoverso 1, eccettuato l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; al suo posto sarà prodotto l'atto pubblico concernente la decisione d'aumento del consiglio d'amministrazione.

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

² L'ufficiale del registro verifica se l'atto pubblico concernente le constatazioni del consiglio d'amministrazione e la modificazione degli statuti contiene, oltre alle indicazioni richieste dall'articolo 80a capoverso 2, la decisione del consiglio d'amministrazione sulla riduzione dell'ammontare del capitale autorizzato o alla soppressione delle disposizioni relative all'aumento autorizzato di capitale.

³ L'ufficiale del registro iscrive l'aumento di capitale qualora questo sia completamente notificato entro il termine fissato dalla decisione d'autorizzazione, ma al più tardi entro due anni, e se le decisioni del consiglio d'amministrazione corrispondono alla deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 82⁸⁹

Aumento
condizionale
a. Base statutaria

¹ Alla notificazione di un aumento condizionale del capitale (art. 653 CO) occorre accludere l'atto pubblico concernente la decisione dell'assemblea generale e un esemplare autenticato degli statuti modificati.

² L'ufficiale del registro verifica se gli statuti modificati dall'assemblea generale contengono le seguenti indicazioni:

- a. l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale, il quale non può eccedere la metà del precedente capitale azionario e capitale di partecipazioni;
- b. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- c. la cerchia dei creditori o dei lavoratori titolari di un diritto di conversione o d'opzione;
- d. la soppressione dei diritti d'opzione degli attuali azionisti;
- e. i privilegi inerenti a determinate categorie d'azioni;
- f. la limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominative.

Art. 82a⁹⁰

b. Constatazioni
del consiglio
d'amministrazione
e modificazioni
degli statuti

¹ Alla notificazione della decisione di constatazione o di modificazione degli statuti da parte del consiglio d'amministrazione occorre accludere i seguenti documenti giustificativi:

- a. l'attestazione di verifica da parte di un revisore particolarmente qualificato;
- b. l'atto pubblico concernente le decisioni del consiglio d'amministrazione;
- c. un esemplare autenticato degli statuti modificati.

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

² L'ufficiale del registro verifica se l'atto pubblico concernente le constatazioni del consiglio d'amministrazione e le modificazioni degli statuti contiene le seguenti indicazioni:

- a. le constatazioni del consiglio d'amministrazione circa:
 1. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse come pure, se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
 2. l'ammontare del capitale azionario alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica;
- b. le decisioni del consiglio d'amministrazione sulle modificazioni degli statuti concernenti:
 1. l'ammontare del capitale azionario e l'ammontare liberato;
 2. l'ammontare ridotto del capitale condizionale;
- c. la constatazione del pubblico ufficiale secondo cui l'attestazione di verifica contiene le indicazioni richieste.

³ L'ufficiale del registro rifiuta la notificazione qualora i privilegi o le limitazioni della trasferibilità delle nuove azioni non sono previsti nella decisione dell'assemblea generale.

Art. 82^b⁹¹

c. Abrogazione delle disposizioni statutarie

¹ Alla notificazione dell'abrogazione delle disposizioni statutarie occorre accludere i seguenti documenti giustificativi:

- a. l'atto pubblico concernente la decisione del consiglio d'amministrazione;
- b. il rapporto del revisore particolarmente qualificato;
- c. un esemplare autenticato degli statuti modificati.

² L'ufficiale del registro verifica se l'atto pubblico contiene le seguenti indicazioni:

- a. la decisione del consiglio d'amministrazione sull'abrogazione delle disposizioni statutarie;
- b. la constatazione del pubblico ufficiale secondo cui il rapporto del revisore particolarmente qualificato contiene le indicazioni richieste.

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

Art. 83⁹²Liberazione
ulteriore

¹ Alla notificazione di una liberazione ulteriore parziale o completa del capitale azionario (art. 634a CO) occorre accludere i seguenti documenti giustificativi:

- a. l'atto pubblico concernente le decisioni del consiglio d'amministrazione circa la modificazione degli statuti e le sue constatazioni;
- b. un esemplare autenticato degli statuti;
- c. in caso di liberazione in contanti, un'attestazione che indichi presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempre che la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
- d. in caso di liberazione mediante conferimenti in natura o compensazione, un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un revisore, come pure i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati;
- e. la dichiarazione del consiglio d'amministrazione che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nella notificazione.

² L'ufficiale del registro verifica se l'atto pubblico contiene le seguenti indicazioni:

- a. la decisione del consiglio d'amministrazione circa la modificazione degli statuti per quanto concerne l'ammontare dei conferimenti effettuati e, se del caso, le clausole dei conferimenti in natura e di assunzione dei beni;
- b. la constatazione che i conferimenti supplementari sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla decisione del consiglio d'amministrazione;
- c. la menzione di ogni documento giustificativo con gli allegati e la conferma del pubblico ufficiale che sono stati esibiti al consiglio d'amministrazione.

Art. 84Riduzione del
capitale sociale

¹ Per l'iscrizione di una riduzione del capitale sociale si deve produrre all'Ufficio del registro di commercio, oltre i documenti giustificativi prescritti in caso di modificazione statutaria, una speciale relazione di revisione (art. 732 cpv. 2 CO).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

² L'atto pubblico deve attestare che il termine assegnato ai creditori per produrre i loro crediti è spirato e che i crediti notificati sono stati soddisfatti o garantiti (art. 734 CO).

³ Questa attestazione può essere omessa se il capitale sociale è ridotto per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite (art. 735 CO).

⁴ Qualora azioni siano state riscattate e distrutte, la procedura di riduzione del capitale dev'essere osservata e la riduzione del capitale sociale e del numero delle azioni deve essere iscritta anche quando una somma corrispondente sia stata inserita nel passivo del bilancio.⁹³

Art. 85⁹⁴

Pubblicazioni

¹ Nell'iscrizione vanno indicati i fogli pubblici nei quali saranno fatte le pubblicazioni della società.

² Lo statuto designa i fogli pubblici o almeno l'organo sociale autorizzato a designarli. Rimane riservata la disposizione secondo la quale tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge devono essere fatte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (art. 931 cpv. 2 CO).

Art. 86

Nazionalità e domicilio dei membri del Consiglio d'amministrazione⁹⁵

¹ L'Ufficio federale di giustizia consente eccezioni alle disposizioni sulla nazionalità e il domicilio ai membri del consiglio di amministrazione della società holding (art. 708 cpv. 1 CO).⁹⁶

^{1bis} Qualora la composizione del consiglio d'amministrazione di una società anonima o il suo modo di rappresentanza non risponda più alle disposizioni dell'articolo 708 CO, l'ufficiale del registro diffida la società, mediante lettera raccomandata od intimazione ufficiale e sotto comminatoria di scioglimento, a porsi in consonanza alla legge entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni.⁹⁷

² Se, entro il termine assegnato, non è stato ottemperato alla diffida, l'ufficiale iscrive lo scioglimento della società e ne dà conoscenza alla stessa. Egli iscrive come liquidatori gli amministratori, a meno che la società nomini altri liquidatori.

³ Se, nei tre mesi successivi all'iscrizione dello scioglimento, la società si è posta in consonanza alla legge mediante l'iscrizione a ciò relativa, può essere revocato lo scioglimento.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

⁹⁴ Originario art. 82.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

⁹⁶ Introdotto dal n. I 36 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

⁹⁷ Originario cpv. 1.

Art. 86⁹⁸Organo di
revisione

¹ L'ufficiale del registro rifiuta l'iscrizione se è evidente che il revisore non gode dell'indipendenza prevista dall'articolo 727c del CO.

² I documenti prodotti dal consiglio d'amministrazione giusta l'articolo 3 dell'ordinanza del 15 giugno 1992⁹⁹ sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati sono allegati ai documenti giustificativi.

Art. 87Società in
accomandita per
azioni, revoca
della gestione

¹ Qualora ad un amministratore di una società in accomandita per azioni siano tolte la gestione e la rappresentanza (art. 767 CO), l'ufficiale deve iscrivere la revoca nel registro di commercio e aggiungere che questa revoca estingue la responsabilità illimitata dell'amministratore per gli obblighi della società nati posteriormente.

² Se la ditta contiene il nome dell'amministratore, essa deve essere modificata.

Art. 88Notificazione
dello sciogli-
mento

Qualora l'amministrazione di una società anonima non sia in grado di notificare all'Ufficio del registro di commercio per l'iscrizione, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, in conformità degli articoli 737 e 740 capoverso 2 CO, l'assemblea generale che delibera lo scioglimento deve designare le persone incaricate di fare la notificazione.

Art. 88^a¹⁰⁰Perdita del
domicilio legale

¹ Se una persona giuridica non ha più il domicilio legale nel luogo della sede statutaria, l'ufficiale le assegna, in quanto non sia applicabile l'articolo 89, mediante lettera raccomandata, notificazione ufficiale o, se necessario, per pubblico bando, comminandole lo scioglimento, un termine adeguato di almeno trenta giorni per porsi in consonanza alla legge.

² Del rimanente è applicabile, per analogia, l'articolo 86 capoversi 2 e 3.

⁹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

⁹⁹ RS 221.302

¹⁰⁰ Originario art. 88^{bis}. Introdotta dal n. I del DCF del 6 mag. 1970 (RU 1970 733). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 dic. 1971 (RU 1971 1844).

Art. 89¹⁰¹Cancellazione
d'ufficio

¹ Qualora l'ufficiale del registro constati che una società anonima non ha più attivi realizzabili, diffida i terzi, mediante un'unica pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero del commercio, a comunicargli per scritto ed entro trenta giorni il loro interesse motivato a mantenere l'iscrizione della società. Una diffida è indirizzata contemporaneamente mediante lettera raccomandata ai membri del consiglio d'amministrazione. In mancanza di recapito privato è sufficiente la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero del commercio.

² Qualora entro il termine impartito non sia stato fatto valere per scritto alcun interesse giustificato al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficiale del registro procede alla cancellazione d'ufficio della società. Altrimenti trasmette il caso all'autorità di vigilanza cantonale per decisione.

2. Società a responsabilità limitata**Art. 90**¹⁰²Applicazione di
norme riguar-
danti la società
anonima

Alle società a responsabilità limitata si applicano per analogia, oltre le disposizioni generali, le seguenti norme della presente ordinanza:

- a. designazione dei promotori (art. 78 cpv. 3);
- b. ...¹⁰³
- c. riduzione del capitale sociale (art. 84 cpv. 1, 2 e 4);
- d. forma delle pubblicazioni (art. 85);
- e. domicilio dei gerenti (art. 86);
- f. cancellazione d'ufficio (art. 89).

Art. 91Comunicazioni
sulla consistenza
delle quote
sociali

¹ Alla fine di gennaio l'ufficiale del registro dovrà essere in possesso dell'elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse, previsto dall'articolo 790 capoverso 2 del CO, o della comunicazione che, posteriormente alla consegna dell'ultimo elenco, non è avvenuto cambiamento alcuno.

² In caso di ritardo, l'ufficiale diffida i gerenti, mediante lettera raccomandata od intimazione ufficiale, alla produzione dell'elenco o della comunicazione entro dieci giorni; richiederà loro le conseguenze di un rifiuto. Se non è stato ottemperato alla diffida, l'ufficiale sottopone il caso alla sua autorità di vigilanza. Questa assegna ai gerenti un nuovo

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

¹⁰³ Abrogata dal n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2230).

termine, infliggendo loro un'ammenda e, ove occorra, rinnoverà questa procedura fino a che non sia ottemperato alla diffida.

³ Per l'iscrizione di modificazioni nel registro di commercio si applica la procedura dell'articolo 60, in quanto l'iscrizione non sia possibile già sulla base della detta produzione.

3. Società cooperative

Art. 92

Requisiti della iscrizione

¹ Non possono essere iscritte come società cooperative le corporazioni nelle quali ogni responsabilità personale è esclusa ed i cui membri non si propongono principalmente di dare incremento ai loro interessi economici o di salvaguardarli, mediante un'azione comune, con prestazioni pecuniarie o in altro modo.

² Possono invece essere iscritte società cooperative che si propongono uno scopo di pubblica utilità.

Art. 93

Contenuto della iscrizione e pubblicazione

¹ L'iscrizione della società cooperativa deve indicare:

- a. la data dello statuto;
- b. la ditta e la sede della società;
- c. lo scopo;
- d. l'obbligo che esistesse per i soci di eseguire prestazioni pecuniarie o d'altra natura, come pure la specie ed i limiti di siffatte prestazioni;
- e. il modo in cui sono regolati la responsabilità individuale dei soci e, dato il caso, il loro obbligo di eseguire versamenti supplementivi;
- f. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali conformemente all'articolo 82 della presente ordinanza;
- g. i nomi delle persone incaricate dell'amministrazione e della rappresentanza della società, come pure il modo in cui questa si fa rappresentare.

² È pubblicato un estratto destinato a dare informazioni su la ditta, la sede, lo scopo, la forma delle pubblicazioni sociali, il valore nominale delle quote sociali, la responsabilità, le persone incaricate della rappresentanza e il modo di questa.

Art. 94

Soci
personalmente
responsabili
a. Repertorio dei
soci

¹ Per tutte le società cooperative i cui soci sono personalmente responsabili o tenuti a versamenti suppletivi, salvo per le società mutue di assicurazione al beneficio di una concessione (art. 877 CO), l'ufficiale allestisce un repertorio dei soci sulla base dell'elenco che gli deve essere consegnato in conformità dell'articolo 835 capoverso 4 del CO. Questo repertorio è aggiornato dall'ufficiale secondo le modificazioni dell'effettivo dei soci che gli sono notificate.

² Il repertorio indica il nome e il cognome, l'anno di nascita, il luogo d'origine e il domicilio dei soci e fa riferimento agli elenchi e alle loro aggiunte. È vietato designare più persone sotto una sola denominazione, a meno che si tratti di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una persona giuridica.¹⁰⁴

Art. 95

b. Elenchi,
aggiunte

¹ Gli elenchi dei soci personalmente responsabili e le aggiunte sono firmati dal segretario dell'amministrazione.

² Al principio di ogni anno, l'ufficiale richiama all'amministrazione delle società che non hanno notificato durante l'anno trascorso alcuna modificazione nell'effettivo dei loro soci, gli obblighi e le responsabilità che loro incombono secondo la legge (art. 877 cpv. 1, e 902 cpv. 3 CO).

³ Su gli elenchi e le aggiunte va apposta la data del loro arrivo; essi devono essere conservati con gli atti riguardanti la società.

⁴ Gli elenchi e le aggiunte non sono pubblicati ed essi non danno luogo ad alcuna annotazione nel registro principale.

Art. 96

Applicazione di
norme riguardanti
la società
anonima

Alle società cooperative si applicano inoltre per analogia le norme seguenti della presente ordinanza:

- a. articolo 86, quando la composizione dell'amministrazione o il modo di rappresentanza non risponda più alle prescrizioni dell'articolo 895 del CO;
- b. articolo 88 riguardante la notificazione dello scioglimento;
- c. articolo 89 riguardante la cancellazione d'ufficio.

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

4. Associazioni

Art. 97

Iscrizione

L'iscrizione di un'associazione deve indicare:

- a. la data dello statuto,
- b. il nome,
- c. la sede,
- d. lo scopo,
- e. i proventi,
- f. l'organizzazione, la rappresentanza e le modalità della firma.

Art. 98

Documenti giustificativi dell'iscrizione

La notificazione per l'iscrizione è firmata dalla direzione. Ad essa vanno uniti:

- a. un estratto certificato conforme del processo verbale dell'assemblea generale che ha approvato lo statuto e designato gli organi, come pure, dato il caso, un documento comprovante la designazione delle persone autorizzate a firmare e le modalità della firma;
- b. un esemplare dello statuto (art. 28 cpv. 4¹⁰⁵).

Art. 99

Soci personalmente responsabili

Qualora lo statuto disponga che i soci sono personalmente responsabili degli obblighi dell'associazione o possono essere tenuti a fare versamenti suppletivi, queste disposizioni statutarie sono menzionate nell'iscrizione. L'elenco dei soci dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio, che tiene un repertorio. Le norme riguardanti la società cooperativa (art. 94 e 95) si applicano per analogia tanto alle notificazioni per l'iscrizione di modificazioni avvenute nell'effettivo dei soci quanto alla tenuta del repertorio.

Art. 100

Cancellazione d'ufficio

¹ Gli articoli 64 a 66 della presente ordinanza si applicano per analogia alle associazioni iscritte e obbligate a farsi iscrivere che sono cadute in fallimento.

² Le associazioni iscritte ma non obbligate a farsi iscrivere sono cancellate d'ufficio su comunicazione della dichiarazione di fallimento.

³ Inoltre, l'associazione è cancellata d'ufficio per ordine dell'autorità cantonale di vigilanza quando è sciolta e non esiste più nessun membro della direzione che possa essere diffidato a notificare lo scioglimento.

5. Fondazioni

Art. 101

Iscrizione

L'iscrizione di una fondazione deve indicare:

- a. la data della costituzione,
- b. il nome,
- c. la sede,
- d. lo scopo,
- e. l'organizzazione, la rappresentanza e le modalità della firma.

Art. 102

Documenti giustificativi dell'iscrizione

¹ Come documenti giustificativi dell'iscrizione che dev'essere firmata dall'amministrazione, vanno prodotti l'atto di fondazione, in originale o copia autenticata, come pure, dato in caso, i regolamenti su l'organizzazione e la rappresentanza della fondazione.

² Ogni modificazione successiva dell'atto di fondazione e dei regolamenti deve pure essere notificata all'ufficio del registro di commercio. Sono salve le modificazioni da iscrivere direttamente per ordine dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni.¹⁰⁶

Art. 103

Autorità di vigilanza

¹ L'ufficiale annuncia l'iscrizione della fondazione all'autorità incaricata di vigilarla e le chiede di dichiarare se essa assume detta vigilanza. Ove sorga dubbio sull'autorità competente per esercitare la vigilanza, l'ufficiale fa in modo di chiarire la questione.

² L'autorità di vigilanza designata è menzionata nel registro principale e comunicata all'Ufficio federale del registro di commercio.

³ Quest'Ufficio tiene un repertorio delle fondazioni ordinate per Cantone.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2380).

Art. 104Cancellazione
d'ufficio

Le fondazioni sopresse sono cancellate d'ufficio su comunicazione dell'autorità competente o del giudice (art. 88 e 89 CC¹⁰⁷).

VII.¹⁰⁸ Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio**1. Fusione di società****Art. 105**a. Notificazione.
Ufficio del
registro di
commercio
competente

¹ Ognuna delle società partecipanti alla fusione deve chiedere l'iscrizione dei fatti che la riguardano all'Ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus).

² Se le società partecipanti alla fusione non appartengono al medesimo distretto del registro, l'esame della fusione e di tutta la documentazione relativa compete all'Ufficio del registro di commercio della sede della società assuntrice. Questo informa gli Uffici del registro di commercio della sede delle società trasferenti in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano. Le società trasferenti vanno cancellate senza procedere a ulteriori verifiche.

Art. 105ab. Documenti
giustificativi

¹ Le società partecipanti devono corredare la domanda d'iscrizione della fusione dei seguenti documenti giustificativi:

- a. il contratto di fusione (art. 12 e 13 LFus);
- b. i bilanci di fusione delle società trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 11 LFus);
- c. le decisioni di fusione delle società partecipanti, se necessario risultanti da un atto pubblico (art. 18 LFus);
- d. i rapporti di revisione delle società partecipanti (art. 15 LFus);
- e. i documenti giustificativi relativi all'aumento di capitale, in caso di fusione mediante incorporazione (art. 9 e 21 cpv. 2 LFus);
- f. in caso di fusione di una società in liquidazione, l'attestazione di cui all'articolo 5 capoverso 2 della legge sulla fusione, firmata da almeno un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione;

¹⁰⁷ RS 210

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

- g. in caso di fusione di società con perdita di capitale o eccedenza di debiti, l'attestazione di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sulla fusione;
- h. i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una nuova società, in caso di fusione mediante combinazione (art. 10 LFus).

² In caso di fusione di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

³ In caso di fusione agevolata di società di capitali (art. 23 LFus), le società partecipanti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso 1 lettere c e d, gli estratti dei processi verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi alla conclusione del contratto di fusione, a meno che detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.

Art. 105b

c. Iscrizione nel registro di commercio

¹ L'iscrizione della fusione deve indicare riguardo alla società assuntrice:

- a. la ditta o il nome, la sede e il numero d'identificazione delle società partecipanti alla fusione;
- b. la data del contratto di fusione e del bilancio di fusione;
- c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
- d. se del caso, le quote sociali o i diritti societari, come pure l'eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);
- e. se del caso, l'indennità (art. 8 LFus);
- f. se del caso, l'aumento di capitale derivante dalla fusione;
- g. in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all'iscrizione della nuova società.

² L'iscrizione della fusione deve indicare riguardo alla società trasferente:

- a. la ditta o il nome, la sede e il numero d'identificazione delle società partecipanti alla fusione;

- b. che la società viene cancellata a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).

Art. 105c

d. Momento delle iscrizioni

Per tutte le società partecipanti, la fusione è iscritta nel giornale alla stessa data. Se le società partecipanti alla fusione non appartengono allo stesso distretto del registro, i diversi Uffici coordinano i tempi dell'iscrizione.

Art. 105d

e. Fusioni con obbligo di annuncio

La fusione che adempie i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 9 della legge del 6 ottobre 1995¹⁰⁹ sui cartelli può essere iscritta nel registro di commercio soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione sui cartelli (art. 22 cpv. 1 LFus).

2. Scissione di società di capitali e società cooperative

Art. 106

a. Notificazione. Ufficio del registro di commercio competente

¹ Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l'iscrizione dei fatti che la riguardano all'Ufficio del registro di commercio (art. 51 cpv. 1 LFus).

² Se le società partecipanti alla scissione non appartengono al medesimo distretto del registro, la verifica della scissione e di tutta la documentazione relativa compete all'Ufficio del registro di commercio della sede della società trasferente. Questo informa gli Uffici del registro di commercio della sede delle società assuntrici in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano e le copie autentiche dei documenti giustificativi rilevanti. La scissione delle società assuntrici va iscritta senza procedere ad ulteriori verifiche.

Art. 106a

b. Documenti giustificativi

¹ Le società partecipanti devono corredare la domanda d'iscrizione della scissione dei seguenti documenti giustificativi:

- a. il contratto di scissione (art. 36 cpv. 1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv. 2 e 37 LFus);
- b. le decisioni di scissione delle società partecipanti, risultanti da atto pubblico (art. 43 e 44 LFus);

- c. i rapporti di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);
- d. se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in relazione con art. 51 cpv. 2 LFus);
- e. se del caso, i documenti giustificativi relativi all'aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);
- f. i documenti giustificativi relativi alla costituzione della società assuntrice (art. 34 LFus).

² In caso di scissione di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

Art. 106b

c. Iscrizione
nel registro
di commercio.
Divisione

¹ L'iscrizione della divisione deve indicare riguardo alle società assuntrici:

- a. la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle società partecipanti alla scissione;
- b. la data del contratto o del progetto di scissione;
- c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l'inventario;
- d. le quote sociali o i diritti societari, come pure l'eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus);
- e. se del caso, l'aumento di capitale derivante dalla scissione;
- f. se del caso, i dati necessari all'iscrizione della nuova società.

² L'iscrizione della divisione deve indicare riguardo alla società trasferente:

- a. la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle società partecipanti alla scissione;
- b. che la società viene cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus).

Art. 106c

Separazione

¹ Il contenuto dell'iscrizione della separazione è retto riguardo alla società assuntrice dall'articolo 106b capoverso 1.

² L'iscrizione relativa alla società trasferente deve indicare:

- a. la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle società partecipanti alla separazione;
- b. se del caso, le informazioni relative alla riduzione del capitale.

Art. 106d

d. Momento delle iscrizioni

Per tutte le società partecipanti, la scissione è iscritta nel giornale alla stessa data. Se le società partecipanti alla scissione non appartengono allo stesso distretto del registro, i diversi Uffici coordinano i tempi dell'iscrizione.

Art. 106e

e. Scissioni con obbligo di annuncio

La scissione che adempie i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 9 della legge del 6 ottobre 1995¹¹⁰ sui cartelli può essere iscritta nel registro di commercio soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione sui cartelli (art. 52 LFus).

3. Trasformazione di società**Art. 107**

a. Notificazione. Documenti giustificativi

¹ La società deve corredare la domanda d'iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) dei seguenti documenti giustificativi:

- a. il progetto di trasformazione (art. 59 e 60 LFus);
- b. il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio intermedio (art. 58 LFus);
- c. la decisione di trasformazione risultante da atto pubblico (art. 64 LFus);
- d. il rapporto di revisione (art. 62 LFus);
- e. se le circostanze lo richiedono, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova forma giuridica (art. 57 LFus).

² In caso di trasformazione di piccole e medie imprese, l'organo superiore di direzione o di amministrazione può produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiara-

zione firmata almeno da uno dei suoi membri la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di trasformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

Art. 107a

b. Iscrizione
nel registro
di commercio

L'iscrizione di una trasformazione deve indicare:

- a. la ditta o il nome della società, come pure la sua forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
- b. nel caso di una persona giuridica, la data dei nuovi statuti;
- c. la data del progetto di trasformazione e del bilancio di trasformazione;
- d. il valore complessivo degli attivi e dei passivi;
- e. le quote sociali o i diritti societari riconosciuti ai soci;
- f. le altre informazioni necessarie concernenti la nuova forma giuridica.

4. Trasferimento di patrimonio

Art. 108

a. Notificazione.
Documenti
giustificativi

Il soggetto giuridico trasferente deve corredare la domanda d'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 73 LFus) dei documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di trasferimento (art. 71 LFus);
- b. gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici interessati relativi alla conclusione del contratto di trasferimento (art. 70 cpv. 1 LFus), a meno che il contratto di trasferimento di patrimonio non rechi la firma di tutti i membri di tali organi.

Art. 108a

b. Iscrizione
nel registro
di commercio

L'iscrizione del trasferimento di patrimonio deve indicare riguardo al soggetto giuridico trasferente:

- a. la ditta o il nome, la sede e il numero d'identificazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio;
- b. la data del contratto di trasferimento;

- c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l'inventario;
- d. l'eventuale controprestazione.

Art. 108b

c. Trasferimenti di patrimonio con obbligo di annuncio

Il trasferimento di patrimonio che adempie i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 9 della legge del 6 ottobre 1995¹¹¹ sui cartelli può essere iscritto nel registro di commercio soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione sui cartelli (art. 52 LFus).

5. Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni

Art. 109

Fusione. Notificazione. Documenti giustificativi. Iscrizione nel registro di commercio

¹ L'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve presentare all'Ufficio del registro di commercio della sede della fondazione assuntrice la domanda di iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), corredandola dei documenti giustificativi seguenti:

- a. la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus);
- b. il contratto di fusione, se necessario risultanti da un atto pubblico (art. 79 LFus);
- c. i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus);
- d. il rapporto di revisione (art. 81 LFus);
- e. in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova fondazione.

² In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus).

³ L'articolo 105b si applica per analogia all'iscrizione nel registro di commercio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione.

Trasferimento di patrimonio. Notificazione. Documenti giustificativi. Iscrizione nel registro di commercio

Art. 109a

¹ L'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve corredare la domanda d'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus) dei documenti giustificativi seguenti:

- a. la decisione d'approvazione del trasferimento di patrimonio;
- b. il contratto di trasferimento.

² In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.

³ L'articolo 108a si applica per analogia all'iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.

6. Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza

Art. 109b

Fusione. Notificazione. Documenti giustificativi. Iscrizione nel registro di commercio

¹ L'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente deve inoltrare all'Ufficio del registro di commercio della sede dell'istituto di previdenza assuntore la domanda di iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), corredandola dei documenti giustificativi seguenti:

- a. il contratto di fusione (art. 90 LFus);
- b. i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 89 LFus);
- c. i rapporti di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92 LFus);
- d. le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus);
- e. la decisione di approvazione della fusione ad opera dell'autorità di vigilanza (art. 95 cpv. 3 LFus);
- f. in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società.

² L'articolo 105b si applica per analogia all'iscrizione nel registro di commercio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione.

Art. 109c

Trasformazione.
Notificazione.
Documenti
giustificativi.
Iscrizione nel
registro di
commercio

¹ L'articolo 107 si applica per analogia alla domanda d'iscrizione della trasformazione di un istituto di previdenza ed ai documenti giustificativi. La domanda va inoltre corredata della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la trasformazione.

² L'articolo 107a si applica per analogia all'iscrizione nel registro di commercio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la trasformazione.

Art. 109d

Trasferimento
di patrimonio.
Notificazione.
Documenti
giustificativi.
Iscrizione nel
registro di
commercio

¹ L'articolo 108 si applica per analogia alla domanda d'iscrizione del trasferimento di patrimonio di un istituto di previdenza e ai documenti giustificativi. La domanda va inoltre corredata della decisione dell'autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.

² L'articolo 108a si applica per analogia all'iscrizione nel registro di commercio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.

7. Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico**Art. 109e**

Notificazione.
Documenti
giustificativi.
Iscrizione nel
registro di
commercio

¹ Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un istituto di diritto pubblico.

² L'istituto di diritto pubblico deve allegare alla domanda d'iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio all'Ufficio del registro di commercio:

- a. i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù d'un'applicazione per analogia della legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);
- b. l'inventario (art. 100 cpv. 2 LFus);
- c. la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus).

³ L'iscrizione fa riferimento all'inventario, come pure alla decisione o alle altre basi legali.

8. Fusione transfrontaliera

Art. 110

Notificazione.
Documenti
giustificativi.
Iscrizione nel
registro di
commercio

¹ La domanda d'iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP¹¹²) va corredata, oltre che dei documenti giustificativi di cui all'articolo 105a, dei documenti seguenti:

- a. un documento che attesti l'esistenza legale all'estero della società trasferente;
- b. un attestato emesso dalla competente autorità straniera in ordine all'ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto straniero;
- c. la prova che le società partecipanti alla fusione sono compatibili.

² In caso di fusione con una società straniera, la domanda di cancellazione della società trasferente (art. 163b LDIP) va corredata, oltre che dei documenti di cui all'articolo 105a, dei documenti seguenti:

- a. un documento che attesti l'esistenza legale della società assuntrice all'estero;
- b. un attestato emesso dalla competente autorità straniera in ordine all'ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto straniero;
- c. il rapporto, la prova e l'attestato di cui all'articolo 164 LDIP.

³ L'iscrizione nel registro di commercio è retta dagli articoli 105b e 105d. L'iscrizione indica inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la legge federale sul diritto internazionale privato.

9. Scissione e trasferimento di patrimonio transfrontalieri

Art. 110a

Gli articoli 106–106e, 108–108b e 110 si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio transfrontalieri.

10. Esame da parte delle autorità del registro di commercio

Art. 111

¹ Le autorità del registro di commercio esaminano le scissioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio conformemente all'articolo 21.

² In caso di scissione e di trasferimento di patrimonio, l'Ufficio del registro di commercio si rifiuta di operare l'iscrizione in particolare se è manifesto che i beni interessati non sono liberamente trasferibili.

VIII.¹¹³ Numero di identificazione

Art. 111a

a. Principio

Alle ditte individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione. Lo stesso vale per le succursali.

Art. 111b

b. Immutabilità

¹ In caso di fusione mediante incorporazione, il soggetto giuridico assuntore conserva il suo numero di identificazione. In caso di fusione mediante combinazione, al soggetto giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero di identificazione.

² In caso di scissione, le società assuntrici conservano i rispettivi numeri di identificazione. Lo stesso vale per la società trasferente in caso di separazione. Se dalla scissione nasce una nuova società, le viene assegnato un nuovo numero di identificazione.

³ Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l'attività come ditta individuale ai sensi dell'articolo 579 CO, il numero di identificazione resta invariato.

⁴ I numeri di identificazione di soggetti giuridici cancellati non possono essere assegnati ad altri soggetti. Se il soggetto giuridico viene nuovamente iscritto nel registro di commercio, gli è assegnato il vecchio numero di identificazione.

¹¹³ Tit. originario avanti l'art. 110. Abrogato dal n. I del DCF del 6 mag. 1970 (RU 1970 733). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

IX,¹¹⁴ Procure non commerciali e rappresentanti di indivisioni

Art. 112

Procura non commerciale
a. Iscrizione

¹ Chi vuol nominare un procuratore (art. 458 cpv. 3 CO) per affari non soggetti all'iscrizione deve notificare all'ufficio del registro, per iscrizione, il conferimento della procura.

² L'iscrizione deve indicare il nome del mandante e quello del procuratore (art. 40). Essa dev'essere sottoscritta dal mandante. Il procuratore deve aggiungere al nome del mandante la propria firma autografa con un'aggiunta che indichi la procura.

Art. 112a

b. Cancellazione d'ufficio

L'iscrizione delle procure non commerciali è cancellata d'ufficio:

- a. quando il mandante cade in fallimento; la cancellazione è fatta non appena l'ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento;
- b. dopo un anno dalla morte del mandante, qualora gli eredi non abbiano potuto essere diffidati a chiedere la cancellazione;
- c. nel caso di morte del procuratore, quando il mandante non possa essere diffidato a chiedere la cancellazione.

Art. 112b

Rappresentanti d'indivisioni
a. Iscrizione

¹ Se il capo dell'indivisione deve essere iscritto nel registro di commercio (art. 341 cpv. 3 CC¹¹⁵), egli è tenuto a fare la notificazione per l'iscrizione.

² L'iscrizione deve indicare la denominazione dell'indivisione, la data della sua costituzione, la sua sede, come pure il nome, la professione, il luogo d'origine e il domicilio del capo dell'indivisione.

³ Alla notificazione per l'iscrizione va unito un estratto certificato conforme del contratto d'indivisione; l'estratto deve ragguagliare sulle persone che compongono l'indivisione, sul suo capo e sull'esclusione degli altri partecipanti dalla facoltà di rappresentanza.

¹¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

¹¹⁵ RS **210**

Art. 112c

- b. Pubblicazione ¹ Le iscrizioni relative ai rappresentanti d'indivisioni devono essere pubblicate nei fogli che sono designati dai Cantoni.
- ² Se come organo di pubblicazione è designato il *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, la pubblicazione è fatta mediante pagamento di una tassa speciale.

Art. 112d

- c. Cancellazione d'ufficio ¹ L'iscrizione dev'essere cancellata d'ufficio qualora la facoltà di rappresentanza del capo sia estinta o l'indivisione sia sciolta.

X.¹¹⁶ Ufficio federale del registro di commercio**Art. 113**

- Pubblicazione delle iscrizioni ¹ Tutte le iscrizioni fatte nel registro di commercio sono pubblicate senza ritardo, nel testo prescritto dalla legge o dall'ordinanza, sul *Foglio ufficiale svizzero di commercio* per cura dell'Ufficio federale del registro di commercio (art. 931 cpv. 1 CO).
- ² Sono eccettuate le iscrizioni che, per espressa disposizione, non devono essere pubblicate, come pure le iscrizioni relative ai rappresentanti d'indivisioni che sono pubblicate nei fogli designati dai Cantoni.

Art. 114

- Comunicazione delle iscrizioni all'Ufficio federale ¹ L'ufficiale deve trasmettere all'Ufficio federale del registro di commercio, al più tardi il giorno successivo a quello dell'iscrizione, una copia della stessa da lui sottoscritta: l'Ufficio federale del registro di commercio può autorizzare la trasmissione elettronica di tali dati.¹¹⁷
- ² Se si tratta di modificazioni o di cancellazioni, egli indica in tutti i casi, con concisione, la natura dell'impresa o, per le persone giuridiche, il loro scopo, a meno che la ditta sociale non dia di ciò ragguglio.

Art. 115

- Approvazione delle iscrizioni da parte dell'Ufficio federale ¹ L'Ufficio federale esamina le iscrizioni e, trovatele conformi alle prescrizioni, ne ordina la pubblicazione se tutti i requisiti di questa sono adempiti.

¹¹⁶ Originario n. IX.

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1213).

² Ogni iscrizione che dev'essere comunicata all'Ufficio federale non ha effetto che alla condizione d'essere approvata da esso Ufficio. Prima di questa approvazione, non può essere rilasciato alcun estratto del registro di commercio.

Art. 116¹¹⁸

Forma della pubblicazione

¹ Le modalità della pubblicazione delle iscrizioni nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* sono determinate dall'Ufficio federale del registro di commercio d'intesa con l'amministrazione di detto *Foglio*.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide su tutte le domande di modificazione.

Art. 117

Opposizione a una iscrizione

¹ Qualora l'Ufficio federale ricusi di approvare una iscrizione, deve informare senz'indugio l'ufficiale interessato, indicandogli i motivi del rifiuto.

² Le iscrizioni che non possono essere approvate, perché non adempiono i requisiti essenziali, devono essere cancellate. La cancellazione va menzionata nel giornale. Adempiti che siano i requisiti, l'iscrizione è eseguita sotto la nuova data.

³ Qualora per un motivo qualsiasi un'iscrizione non abbia potuto essere pubblicata nel termine di due mesi, essa non può conservare la sua data primitiva. Essa dev'essere cancellata ed eseguita di nuovo sotto la data del giorno in cui tutti i requisiti della pubblicazione sono adempiti.

Art. 118

Pubblicazione in fogli cantonali

È in facoltà dei Cantoni di pubblicare anche in altri fogli le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che esse sono apparse nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*; ma non è permesso, per questo, di riscuotere tassa alcuna.

Art. 119

Registro centrale

¹ L'Ufficio federale del registro di commercio tiene un registro centrale di tutte le ditte di persone giuridiche iscritte nel registro svizzero di commercio.

² Per le fondazioni, esso tiene un registro speciale ordinato per Cantone.

¹¹⁸ Nei testi tedesco e francese questo articolo consta d'un unico capoverso.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può disporre che al registro centrale sia data una maggior estensione, ove se ne riveli il bisogno.

⁴ A richiesta, le autorità e i privati possono ottenere sulle iscrizioni contenute nel registro centrale, informazioni scritte, non verbali né telefoniche. Per le informazioni fornite ai privati è riscossa una tassa.

Art. 120

Foglio ufficiale
svizzero di
commercio

¹ Gli Uffici cantonali del registro di commercio ricevono gratuitamente il *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

² Gli ufficiali ne conservano accuratamente la collezione e la fanno rilegare.¹¹⁹

XI.¹²⁰ Disposizioni finali

Art. 121–125¹²¹

Art. 126

Entrata in vigore ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1937.

² A contare da questo giorno, sono abrogati il regolamento del 6 maggio 1890¹²² e le ordinanze complete I del 27 dicembre 1910¹²³ e II del 16 dicembre 1918¹²⁴.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2380).

¹²⁰ Originario n. X.

¹²¹ Abrogati dal n. I del DCF del 6 mag. 1970 (RU **1970** 733).

¹²² [RU **11** 492]

¹²³ [RU **27** 33]

¹²⁴ [RU **34** 1444]

